

BANDO PUBBLICO

REGIME DI AIUTI DE MINIMIS EX REG. (CE) N. 1998/2006 PER FAVORIRE IL PASSAGGIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE DAL SISTEMA ANALOGICO AL SISTEMA DIGITALE TERRESTRE

PREMESSA

Considerato

che la L.112/2004 ed il Dlgs. 177/2005 hanno avviato la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della legge;

- che il DL 5/2001, convertito in L. 66/2001, ha stabilito che “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012”;
- che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008, modificato dal D.M. del 24.04.2009 s.m.i, ha definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze ed ha stabilito che per la Regione Abruzzo il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale nel periodo a partire dal I semestre 2012, salvo ulteriori proroghe;

Rilevato

- che la sostituzione della TV analogica con la TV digitale terrestre costituisce una importante innovazione tecnologica che modificherà radicalmente la fruizione dei servizi televisivi consentendo ai cittadini, nell’immediato futuro, la possibilità di accedere all’utilizzo di programmi 2 di 7 interattivi, di comunicare attraverso la televisione con le Amministrazioni pubbliche, di disporre di innovativi servizi di pubblica utilità, riguardanti ad esempio il lavoro, i trasporti e il tempo libero, di disporre attraverso il mezzo televisivo di internet e della posta elettronica : tutto ciò assicurerà una diffusione dei servizi della Società dell’Informazione presso la totalità dei cittadini;
- che tale migrazione tecnologica, dall’analogico al digitale, comporterà per le emittenti televisive locali la necessità di realizzare una importante riconversione tecnologica che richiederà ingenti investimenti con conseguente ricorso al mercato finanziario, con le relative difficoltà connesse al periodo di generale crisi congiunturale che potrebbero compromettere il buon esito dell’operazione;
- che occorre, perciò, sostenere l’innovazione tecnologica dell’emittenza locale per garantire, fra l’altro, il pluralismo dell’informazione con la presenza di tanti operatori che con una qualificata informazione territoriale rendono visibili i fatti e gli eventi in ampia parte del territorio regionale;
- che si tratta di una innovazione che innalza i livelli di qualità del segnale televisivo e permette la diffusione delle informazioni con nuovi contenuti e nuovi servizi, aprendo dunque prospettive importanti per l’emittenza locale per poter sviluppare nuovi modelli info-divulgativi anche attraverso canali tematici ;
- che tale riconversione tecnologica implica anche un adattamento del personale tecnico alle nuove esigenze in termini di competenze professionali richieste;
- che il periodo di crisi congiunturale potrebbe rendere estremamente difficoltoso il finanziamento degli investimenti da parte delle medesime, con il rischio di condizionamenti e possibili espulsioni dal mercato, a scapito del pluralismo dell’informazione e, quindi, dei cittadini e dello sviluppo delle imprese che veicolano il proprio messaggio pubblicitario sulle emittenti televisive locali a costi contenuti e con maggior riscontro;

Ritenuto

che una ottimale realizzazione del processo può avvenire solo grazie alla collaborazione delle istituzioni locali e che sia necessario avviare utili iniziative per facilitare ed accelerare il processo di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale;

Considerato

che la Giunta regionale ha ritenuto opportuno, pertanto, nell'ambito delle azioni indirizzate verso la promozione dell'innovazione e lo sviluppo della Società dell'informazione, di dover favorire il processo di conversione al sistema televisivo digitale nei tempi previsti, destinando al finanziamento dell'operazione, una somma di euro 1.000.000 (un milione/00).

Il presente bando è teso alla promozione di azioni di sostegno alla diffusione di meccanismi di integrazione digitale e di innovazione tecnologica fra le imprese, attraverso un Regime di aiuti in "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 per la realizzazione di programmi di investimenti, materiali ed immateriali, tesi all'innovazione tecnologica dell'azienda - organizzativa, di processo e di prodotto – aventi ad oggetto anche l'acquisto degli impianti e attrezzature necessarie all'adeguamento tecnologico in sostituzione degli impianti analogici esistenti e legittimamente ed effettivamente funzionanti.

ART. 1 - OBIETTIVI

1. Allo scopo di favorire ed accelerare la fase di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale, affinché il processo di riconversione tecnologica al sistema televisivo digitale si completi positivamente nei tempi previsti, la Regione Abruzzo determina di attivare come incentivazione uno specifico regime di aiuto oggetto del presente bando.

2. Il passaggio al digitale terrestre implicherà una conversione dei vecchi trasmettitori analogici, sostituiti da quelli digitali. In questo modo si prevede di ridurre sensibilmente gli attuali livelli di inquinamento elettromagnetico. La tecnologia DTT produce un inquinamento elettromagnetico inferiore rispetto all'analogico, poiché, oltre a richiedere una potenza trasmessa inferiore per ogni impianto, consente un più efficiente utilizzo dello spettro radioelettrico.

Infatti, un singolo impianto DVB-T, che utilizza una sola frequenza, può irradiare un bouquet composto contemporaneamente di 4 o 5 programmi. Al contrario, con l'analogico, occorrerebbe un impianto, e quindi una frequenza, per ogni programma. Di conseguenza il beneficio in termini di diminuzione di elettrosmog, con eventuali ricadute positive per la zona, è palese: con il DTT l'elettrosmog prodotto dalle antenne TV risulta inferiore mediamente del 75%.

3. Il regime di aiuti ha per oggetto la realizzazione di Programmi di investimenti, materiali ed immateriali, tesi all'innovazione tecnologica dell'azienda - organizzativa, di processo e di prodotto – aventi ad oggetto anche l'acquisto degli impianti e attrezzature necessarie all'adeguamento tecnologico in sostituzione degli impianti analogici esistenti e legittimamente ed effettivamente funzionanti.

4. Il regime di aiuto disciplinato dal presente bando rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") a favore delle imprese", pubblicato nella GUCE L 379/5 del 28/12/2006 ed è pertanto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del trattato, ed esentato dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato.

5. Le agevolazioni sono concedibili alle emittenti televisive locali - legittimamente operanti con impianti televisivi ubicati nel territorio della Regione Abruzzo - e saranno erogate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sotto forma di contributi in conto capitale, a fronte di programmi di investimento da realizzarsi in unità locali ubicate in uno dei Comuni della Regione Abruzzo. Non può essere presentata più di una domanda di agevolazione per ciascuna emittente titolare di autorizzazione all'utilizzo della frequenza. Il contributo va sommato a quelli eventualmente ottenuti

in “de minimis” nell’arco di tre esercizi finanziari, e non può in ogni caso superare la soglia complessiva di 200.000,00 euro.

Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso sia stato finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitarie.

6. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) “aiuto”, qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all’articolo 87 paragrafo 1 del trattato CE, ovvero, in particolare, il cofinanziamento con risorse pubbliche di un programma di investimento promosso dalle imprese;
- b) “investimento in immobilizzazioni immateriali”, un investimento per l’acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Le agevolazioni possono essere concesse in favore dei soggetti titolari di emittenti televisive locali la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo sia ubicata nel territorio della regione Abruzzo.

ART. 3 - REQUISITI PER I SOGGETTI BENEFICIARI

1 I soggetti di cui all’art. 2, alla data di presentazione della domanda di ammissione al beneficio di cui al presente bando, devono possedere i seguenti requisiti:

- siano titolari di concessione o autorizzazione rilasciate ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 nonché di atto di prolungamento dell’attività di radiodiffusione televisiva inviata dal Ministero ai sensi dell’art. 25, comma 11 della legge n. 112/2004;
- che all’atto della concessione del contributo dimostrino di essere in possesso dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecnica digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
- essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese (salvo il caso di società non operanti, purché titolari di partita IVA, per le quali l’iscrizione va comprovata in sede di rendicontazione finale) ed essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

ART. 4 – PROGRAMMI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI

1. Le agevolazioni a favore dei soggetti destinatari come indicati agli artt. 2 e 3, devono riguardare esclusivamente programmi di investimenti, materiali ed immateriali, tesi all’innovazione tecnologica dell’azienda, organizzativa, di processo e di prodotto, avente ad oggetto l’acquisto degli impianti ed attrezzature necessarie all’adeguamento tecnologico in sostituzione degli impianti analogici esistenti ed effettivamente e legittimamente funzionanti;

2. I programmi di investimento e le relative spese devono fare riferimento a impianti localizzati nella regione Abruzzo installati in siti di trasmissione legittimamente autorizzati.

3. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi su impianti e relativi elementi che abbiano già usufruito di contributi erogati dalla Regione Abruzzo, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’UE o altre amministrazioni pubbliche.

4. Sono ammessi a finanziamento i programmi di investimento avviati dal 1 luglio 2010. Si specifica che un programma di investimento si considera avviato a partire dalla data di emissione del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione del progetto previsto, ancorché il titolo di spesa stesso sia eventualmente quietanzato successivamente.

5. I programmi di investimento agevolabili devono essere ultimati entro 6 (sei) mesi dalla data di

conoscenza del provvedimento di concessione ed entro 1 (uno) mese successivo dalla data di ultimazione dei programmi deve essere consegnata la documentazione a supporto per la rendicontazione finale.

6. La data di ultimazione del programma è quella dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili.

7. I beni oggetto di finanziamento saranno sottoposti a vincolo di destinazione per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di approvazione della rendicontazione finale.

8. Al fine di beneficiare degli aiuti, i soggetti destinatari come sopra indicati agli artt. 2 e 3 elaborano programmi di investimento aventi finalità rientranti esclusivamente nell'ambito delle attività citate al comma 1 e da realizzarsi in unità locali ubicate nella Regione Abruzzo.

9. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma organico e funzionale che prevede l'acquisizione di beni e servizi finalizzati al necessario adeguamento tecnologico degli impianti e delle attrezzature per la trasmissione in tecnica analogica esistenti e legittimamente ed effettivamente funzionanti, con impianti e attrezzature per la trasmissione terrestre in tecnica digitale che assicurino la piena realizzazione del passaggio alla nuova tecnica prevista dalla Legge n. 66/2001, salvo proroghe.

ART. 5 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili, nell'ambito dei programmi di cui al precedente art. 4:

- a) le spese effettivamente sostenute a partire dal 1 luglio 2010 per i soggetti di cui all'art. 2 che, alla data di pubblicazione del presente bando, hanno già avviato il programma di investimento;
- b) le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente bando per le imprese che intendano avviare un nuovo programma di investimento;
- c) le spese indicate ai punti a) e b) possono essere sostenute anche per mezzo di contratti di leasing. In tal caso viene presa in considerazione la sola quota capitale.

2. Le spese di cui al comma 1) devono riguardare le seguenti tipologie di investimento:

- a) l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzature, nuovi di fabbrica, indispensabili alla realizzazione del progetto;
- b) l'acquisizione di brevetti, di software, di programmi e servizi informatici e telematici, di know-how e di diritti di licenza;
- c) la realizzazione e/o adeguamento degli impianti indispensabile alla realizzazione del progetto;
- d) immobilizzazioni immateriali, tra cui acquisizione di tecnologia, programmi informatici.

3. Non sono ammissibili programmi di investimento che non prevedano costi di cui al precedente comma 2 lettera a).

4. Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 14 del presente bando, tutte le spese devono:

- a) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- b) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; i giustificativi di spesa si intendono quietanzati quando le somme sono effettivamente incassate dal fornitore;
- c) essere pagate tramite bonifico bancario o rimesse dirette bancarie o assegno chiaramente riconducibili a un conto corrente intestato al soggetto beneficiario, fermo restando il rispetto della L. 163/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Tutte le spese sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse;

6. In ordine alle spese vigono le seguenti limitazioni e condizioni:

a) sono considerati ammissibili tutti i pagamenti relativi all'investimento ammesso a finanziamento effettuati mediante bonifici o assegni circolari (questi ultimi entro la soglia massima di 12.500 euro – dodicimilacinquecento/00), utilizzando un apposito conto corrente aperto dal beneficiario degli aiuti sul quale dovranno transitare esclusivamente i predetti pagamenti, l'accredito del contributo ed ulteriori versamenti a copertura e ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto dell'aiuto. Le sole spese sostenute prima della concessione del contributo al programma secondo le regole sopra riportate possono essere effettuate con bonifici o assegni circolari, con gli stessi limiti di cui sopra, anche se non utilizzando un conto corrente dedicato;

b) i pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti;

7. Non sono ammissibili le spese per:

- beni acquisiti in noleggio o in locazione finanziaria;
- l'acquisto di mezzi di trasporto soggetti e non soggetti all'iscrizione dei pubblici registri;
- l'acquisto di arredi;
- funzionamento, (es. gestione, stipendi, paghe, spese correnti);
- beni e materiali di consumo, materiale pubblicitario, per commesse interne di lavorazione;
- manutenzione ordinaria, spese notarili, relative a imposte e tasse;
- l'acquisto di immobili, costruzioni e/o ristrutturazioni e/o manutenzioni di immobili;
- l'acquisto di scorte, costi interni, di funzionamento;
- le spese relative a commesse interne di lavorazione;
- le spese per le quali si è già usufruito di qualsiasi altra forma di agevolazione pubblica;
- le spese riferite ad interventi su impianti radioelettrici e impianti fissi per radio diffusione, come definiti dall'art. 3 della L.R. 45/2004, situati in aree non autorizzate.

ART. 6 – LIMITI E AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando i soggetti destinatari potranno beneficiare di agevolazioni nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributi in conto capitale la cui intensità massima è pari al 50% della spesa per investimenti materiali ed immateriali ritenuta ammissibile. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta.

Nell'ipotesi in cui il totale delle quote assegnate superi il limite dell'importo stanziato di 1.000.000/00 (un milione/00 di euro), la percentuale di assegnazione dell'aiuto sarà ridotta dalla Commissione tecnica, entro i limiti dell'importo stanziato.

Il calcolo finale delle agevolazioni è effettuato in sede istruttoria a conclusione dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese, attenendosi alle disposizioni e condizioni vigenti impartite a livello comunitario e nazionale e viene poi indicato nel decreto di approvazione della graduatoria.

Il limite massimo delle agevolazioni concedibili è stabilito in euro 200.000,00 (duecentomila/00). Il contributo va sommato a quelli eventualmente ottenuti in "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari, e non può in ogni caso superare la soglia complessiva di 200.000,00 euro.

L'ammontare delle agevolazioni viene rideterminato, in ogni caso, a conclusione del programma di investimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute, a seguito dell'ultimazione delle operazioni di rendicontazione di cui all'art. 10.

Art. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di richiesta degli aiuti – elaborata utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dal Corecom Abruzzo (www.corecomabruzzo.it) – e riprodotta su supporto compact disc unitamente alla scheda tecnica, al business plan ed alla relazione tecnico-economica di cui ai successivi punti III, IV e VI sub b), deve essere inserita in unico plico in busta chiusa che, recante

all'esterno la dicitura "Regime di Aiuti per il passaggio al Sistema Digitale Terrestre", dovrà essere inviata, a pena di esclusione – (VENTI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno_____ del mese_____ 2011 - a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o anche con consegna a mano direttamente oppure tramite corriere espresso, esclusivamente al seguente indirizzo: Corecom Abruzzo c/o Consiglio regionale – Via M. Jacobucci, 4 – 67100 L'Aquila.

2. Per il rispetto del termine di invio, in caso di raccomandata A.R., farà fede il timbro postale di spedizione, mentre in caso di consegna verrà rilasciata apposita ricevuta dall'ufficio destinatario.

3. Il Corecom Abruzzo, consentendo la consegna diretta dei plichi presso i propri uffici, non assume responsabilità alcuna per il caso di mancato recapito delle domande in tempo utile a qualsiasi motivo dovuto.

4. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e redatta con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, compilata secondo lo schema allegato al presente bando (allegato n. 1), deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione completa in ogni sua parte:

I. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, compilata secondo lo schema allegato (allegato n. 2);

II. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il contributo per il quale si fa domanda, sommato a quelli "de minimis" eventualmente ottenuti nell'arco di tre esercizi finanziari, non supera in ogni caso la soglia complessiva di 200.000,00 euro prevista dal Reg.(CE) 1998/2006. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso sia stato finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitarie. (allegato n. 3).

La concessione dell'aiuto avverrà previa acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 1 comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal decreto di attuazione (d.p.c.m. 23/5/2007 in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12/7/2007) in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. "clausola Deggendorf") (allegato n. 4);

III. scheda tecnica, compilata secondo lo schema allegato (allegato n. 5), contenente le seguenti informazioni, ed in particolare:

a) dati sull'impresa/soggetto richiedente;

b) descrizione del programma di investimento e tempi di esecuzione dell'intervento;

c) descrizione degli elementi per il calcolo del valore tecnico del progetto;

d) allegato tecnico;

IV. business plan, redatto secondo il modello allegato (allegato n. 6), il quale consiste in un piano strategico aziendale concernente l'impresa/soggetto richiedente, gli obiettivi del programma, l'unità locale nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato, il conto economico previsionale ed il piano finanziario di copertura dell'investimento;

V. documentazione amministrativa:

a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con indicazione del tipo di oggetto sociale e con attestazioni fallimentare ed antimafia. Le società che iniziano una nuova attività dovranno comprovarne l'avvio in sede di rendicontazione finale;

b) atto costitutivo e statuto;

c) bilanci degli ultimi due anni approvati nei modi di legge ovvero, se non disponibili, copia delle dichiarazioni dei redditi ed IVA (dei soci persone fisiche) riferite allo stesso periodo;

d) autorizzazione all'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva in copia rilasciata dai Comuni ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/2004, con allegate coordinate geografiche del sito.

VI. documentazione tecnica:

a) preventivi di spesa;

b) relazione tecnico-economica nella quale vengono illustrate le finalità perseguite e i risultati attesi. Nella relazione andrà dettagliatamente illustrato in che modo il progetto intende assicurare la piena realizzazione del passaggio alla nuova tecnica di trasmissione terrestre prevista dalla Legge n.

66/2001 e s.m.i. utilizzando gli investimenti previsti per perseguire il necessario adeguamento tecnologico degli impianti e attrezzature e illustrando le modalità di ricaduta in termini di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, mediante le nuove tecnologie dell'informazione, presso il soggetto richiedente.

c) perizia giurata di un professionista abilitato sulla congruità della spesa complessiva del programma di investimento.

5. La documentazione da allegare alla domanda, fatta salva quella per la quale è espressamente consentito il differimento della presentazione (comma 2 sub V a), nei casi previsti), deve essere prodotta contestualmente oppure anche successivamente, ma comunque entro il termine finale di scadenza del bando.

6. La non conformità della domanda e della documentazione prodotta agli allegati 1,2,3,4,5,6 costituisce motivo di esclusione.

Art. 8 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Una Commissione appositamente nominata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti del Consiglio regionale, procederà all'istruttoria formale delle domande pervenute, allo scopo di provvedere in via prioritaria ad accertarne l'ammissibilità. Successivamente si procederà, ad opera di una apposita Commissione Tecnica, all'uopo nominata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti del Consiglio regionale alla valutazione dei progetti formalmente ammissibili, con l'attribuzione a ciascuno di essi dei punteggi tecnici derivanti dall'applicazione degli indicatori di seguito riportati, ai fini della predisposizione della graduatoria.

2. I progetti di investimento che risulteranno ammissibili saranno valutati sulla base di una griglia di parametri di valutazione riferita ai seguenti criteri.

3. Il punteggio assegnato non va ad incidere sulla determinazione del contributo che viene assegnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del presente Bando.

CRITERIO PUNTEGGIO

a) livello di incidenza del progetto sulla efficacia del passaggio dal sistema analogico al sistema digitale terrestre Max 60 Punti.

b) qualità e congruità del progetto ai fini dell'incremento di efficienza del servizio reso Max 40 Punti.

3. Per calcolare il valore tecnico del progetto la Commissione, per ciascun criterio di valutazione, esprimerà il livello di soddisfazione mediante un punteggio risultante dalla somma dei singoli fattori di valutazione variabili in base al tipo di criterio di seguito indicato.

a) Livello di incidenza del progetto sulla efficacia del passaggio dal sistema analogico al sistema digitale terrestre Max 60 Punti di cui:

1) innovazione sull'organizzazione della produzione: incidenza degli interventi da realizzare sull'adeguamento tecnologico al sistema digitale degli impianti in relazione al processo produttivo: Max 30/60 Punti;

2) livello di miglioramento dell'organizzazione aziendale (riconversione e/o incremento occupazionale, ecc.): Max 20/60 Punti;

3) qualità del progetto in termini di precisione e di completezza nella individuazione delle azioni specifiche da svolgere, con particolare riguardo alle modalità organizzative e gestionali: Max 10/60 Punti.

b) Qualità e congruità del progetto ai fini dell'incremento di efficienza del servizio reso Max 40 Punti di cui:

1) innalzamento dei livelli di qualità del segnale televisivo: Max 20/40 Punti;

2) realizzazione di nuovi prodotti/servizi e/o diversificazione di alcuni altri (più canali, potenziamento dei contenuti autoprodotti, più servizi interattivi: Max 20/40 Punti.

4. Ai fini della predisposizione della graduatoria di merito, il punteggio totale attribuito a ciascun progetto sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei parametri di valutazione considerati (massimo di 100,00 punti): se la somma così risultante risultasse inferiore al punteggio minimo di 40/100, il relativo progetto non verrà inserito nella graduatoria di merito.
5. In caso di parità di punteggio, verrà osservato l'ordine di preferenza in base ai seguenti criteri, applicati in successione, in relazione all'eventuale riconfermata parità:
 - a) maggior punteggio assegnato con riferimento alla categoria "livello di incidenza del progetto sulla efficacia del passaggio al sistema digitale terrestre";
 - b) miglioramento organizzazione aziendale ai fini del potenziamento dei contenuti autoprodotti.
6. Il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere all'Amministrazione regionale ogni ulteriore documento, dato e/o informazione ritenuti opportuni per il completamento degli accertamenti istruttori.
7. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda.
8. La Commissione tecnica si riserva di approfondire ed eventualmente richiedere ulteriore documentazione nel caso in cui venisse ravvisata un'ipotesi di spesa non congrua.

Art. 9 ATTUAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Il Corecom, attraverso la propria Struttura Amministrativa di Supporto, provvederà ad approvare la graduatoria finale dei progetti ammessi, nonché l'elenco dei progetti esclusi con le relative motivazioni, che saranno pubblicati anche sul sito internet (www.corecomabruzzo.it).
2. La graduatoria sarà formata secondo l'ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun programma.
3. La graduatoria entro 10 giorni dall'approvazione, viene trasmessa al Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA della Giunta Regionale, per il relativo impegno di spesa.
4. Le agevolazioni sono concesse ai programmi inseriti nella graduatoria a partire dal primo, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
5. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sarà data comunicazione mediante raccomandata A.R., che riporterà il programma d'investimento, l'ammontare massimo delle agevolazioni, il termine entro cui realizzare il programma, le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione del contributo e l'atto di impegno da sottoscrivere ad opera del legale rappresentante dell'impresa.
6. Nel termine perentorio di giorni 10 decorrenti dalla ricezione dell'informativa, inviata mediante raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di ricezione) o anche con consegna a mano, l'impresa ammessa dovrà trasmettere una copia dell'atto di impegno, sottoscritto per accettazione dal titolare o dal proprio rappresentante legale, corredato dalla relativa documentazione (allegato n. 7).
7. In caso di mancata sottoscrizione dell'atto di impegno nei termini assegnati l'impresa sarà ritenuta rinunciataria e le risorse finanziarie così rese disponibili saranno assegnate ai progetti che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 10 EROGAZIONE

1. Il contributo è erogato dal Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA della Giunta Regionale direttamente al soggetto destinatario, in un'unica quota, al termine del programma di investimento, previa presentazione al Corecom Abruzzo di apposita istanza redatta secondo il modello allegato (allegato n. 8), e corredata dei seguenti documenti:
 - a) certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese con le annotazioni fallimentare ed antimafia;
 - b) elenco ordinato e numerato con i riferimenti di tutte le fatture oggetto dello stato finale, con gli estremi di annotazione nel libro giornale;
 - c) copia conforme delle fatture, oggetto dello stato finale, emesse dai fornitori accompagnate da dichiarazioni liberatorie (allegato n. 9) in originale e da copia conforme del bonifico bancario con cui se ne è disposto il pagamento; i titoli di spesa dovranno recare la dicitura: "Prestazione pagata

con il concorso del contributo stanziato dalla Regione Abruzzo con delibera di Giunta regionale n° _____ del _____ a valere sul bando agevolazioni de minimis ex reg. (CE) n. 1998/2006 per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre”;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del titolare o del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante:

- che le forniture e le opere sono state effettivamente eseguite presso il soggetto destinatario dell'intervento;
 - che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate;
 - la non esistenza di legami economico-finanziari con i soggetti o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le prestazioni oggetto di finanziamento;
- e) eventuale documentazione integrativa richiesta.

2. La documentazione finale dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni a decorrere dal termine assegnato per l'ultimazione del progetto.

Art. 11 - DURATA DELL'INTERVENTO - PROROGHE E VARIANTI

1. Il termine per la realizzazione dei programmi di investimento cofinanziati, pena la revoca dei contributi, scade il 6° (sesto) mese dalla data di conoscenza del provvedimento di concessione ed entro 1 (uno) mese successivo deve essere consegnata la documentazione a supporto per la rendicontazione finale.

2. I due termini sopra indicati sono soggetti ad eventuale proroga soltanto in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscano la conclusione del progetto entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del soggetto beneficiario.

3. Non sono ammesse riduzioni dell'investimento se non per motivate esigenze di carattere funzionale e comunque in misura non superiore al 40% dell'investimento complessivo, sempre che risulti assicurata la funzionalità ed organicità dell'intero progetto e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.

4. Non sono in ogni caso ammessi, pena la revoca del finanziamento, cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi fino al termine di realizzazione del programma di investimento.

Art. 12 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il destinatario degli aiuti ha l'obbligo di accettare, durante la realizzazione del progetto di investimento, e comunque anche dopo il suo completamento, verifiche sia sull'andamento dello stesso sia sulla reale rispondenza dell'iniziativa realizzata alla previsione originaria, da parte del Corecom Abruzzo, di eventuale Soggetto Gestore o di personale ispettivo eventualmente designato anche da altre Amministrazioni competenti per materia.

2. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti relativi all'investimento ammesso a finanziamento dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, non per contanti, o anche a mezzo assegno circolare, nel qual caso dovrà comunque essere assicurata la tracciabilità della movimentazione riferibile agli investimenti oggetto dell'aiuto con l'esibizione del relativo estratto conto bancario.

3. La documentazione relativa all'intervento ammesso agli aiuti è conservata, in modo separato dalla normale contabilità, custodita e resa disponibile per eventuali verifiche per un periodo di cinque anni successivi all'erogazione del contributo pubblico.

Art. 13 - REVOCHE E SANZIONI

1. Le inadempienze parziali o totali, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione del contributo per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiranno motivo di revoca parziale o totale dei contributi assegnati. La revoca comporta la restituzione dei contributi concessi, maggiorata degli interessi legali, fatte salve maggiori penali previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 123/98.

2. Costituiscono in ogni caso motivo di revoca dell'intero contributo:

- a. la mancata ultimazione del programma e la mancata consegna della documentazione per la rendicontazione finale entro i termini assegnati;
- b. la riduzione dell'investimento complessivo in misura superiore al 40%, ovvero anche in misura minore, qualora non risulti assicurata la funzionalità ed organicità del progetto realizzato;
- c. le false attestazioni contenute nella scheda tecnica di cui all'art. 7 e comunque ogni accertata falsità in atti e/o dichiarazioni prodotti al Corecom Abruzzo e alla Regione Abruzzo;
- d. gli intervenuti cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi dalla data della domanda fino al termine della realizzazione del programma di investimento;
- e. l'inosservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- f. ogni grave violazione delle norme settoriali e/o comunitarie.

3. Il Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA della Giunta Regionale, previa proposta del Corecom Abruzzo, provvede alla revoca del contributo nei casi di cui al comma 2.

Art. 14 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Gli aiuti di cui al presente Bando utilizzano risorse della Regione Abruzzo.
2. Le risorse finanziarie disponibili ammontano ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Art. 15 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet www.corecomabruzzo.it.
2. Il presente bando entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.
3. Il Corecom Abruzzo si riserva eventualmente di integrare le disposizioni del presente Bando.

Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando pubblico si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Ogni e qualsiasi controversia è di competenza del Foro di L'Aquila.